



Ufficio stampa

Rassegna stampa

19 maggio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **AVVOCATI**: Sentenze, le copie dell'avvocato (italia oggi)
- Pag 4 **AVVOCATI**: L'Oua al Cnf: Dobbiamo essere confratelli e non avversari in casa (mondo professionisti)
- Pag 5 **MAGISTRATI**: Pm eletti, Bossi va allo scontro (italia oggi)
- Pag 6 **CARCERI**: Carceri, un miliardo dai privati (italia oggi)
- Pag 8 **SICUREZZA**: Studi sotto pressione antimafia (il sole 24 ore)
- Pag 9 **SICUREZZA**: La tenaglia (il sole 24 ore)
- Pag 10 **STUDI DI SETTORE**: Studi di settore, la lunga attesa (il sole 24 ore)
- Pag 11 **STUDI DI SETTORE**: Multiattività, il tetto arriva al 30% (il sole 24 ore)
- Pag 12 **GIUSTIZIA TELEMATICA**: Sistema giudiziario: ecco le nuove regole per la gestione dei registri informatici (diritto e giustizia)
- Pag 13 **GIUSTIZIA TELEMATICA**: Ministero della Giustizia, decreto 27 aprile 2009, «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia» (diritto e giustizia)

ITALIA OGGI

Proposta Oua

Sentenze, le copie dall'avvocato

Copie degli atti giudiziari con il rilascio facilitato e autenticato dagli avvocati. La copia autentica integrale dei provvedimenti giudiziari, una volta depositati dai magistrati, deve essere notificata dal cancelliere alle parti costituite a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Toccherà poi agli avvocati, una volta ricevuta la copia autentica a fare le copie necessarie, autenticandole loro stessi. È questa la proposta di un disegno di legge predisposto dalla commissione fisco dell'organismo unitario dell'Avvocatura (Oua) che ha come obiettivo la semplificazioni delle fasi del processo civile e amministrativo.

Attualmente, evidenziano dall'Oua, il rilascio delle copie segue un iter talmente lungo e burocratico che si traduce in una spropositata mole di lavoro, tempo e denaro da parte del cittadino. Il motivo secondo l'Oua è da ricercare in una ragione semplicemente fiscale, e cioè sulle marche da bollo che gli avvocati devono consegnare in cancelleria per ottenere le copie. Un meccanismo che secondo l'Oua può essere superato eliminando la pregiudizialità fiscale disponendo la gratuità del rilascio delle copie compensando il mancato gettito con un ritocco per l'importo del contributo unico. La proposta Oua prevede quindi che una volta che i provvedimenti giudiziari vengano depositati dai magistrati il cancelliere provvede a notificare la copia autentica integrale del provvedimento alle parti. Gli avvocati procuratori ricevuta la copia autentica notificata in unico esemplare potranno poi farsi le copie necessarie, autenticandole loro stessi. Se e quanto la sentenza o il provvedimento giudiziario potrà essere trasmesso alle parti in via telematica tutto il procedimento sarà ancora più velocizzato. L'Oua riporta poi una valutazione di un funzionario della cancelleria civile che osserva come « per la sola notifica alla controparte potrebbe essere sufficiente la copia autentica notificata dalla cancelleria, che assumerebbe la qualità di originale di notifica da presentare all'ufficiale giudiziario». Le copie rilasciate dalla cancelleria sono: copie autentiche delle sentenze, copie autentiche dei decreti ingiuntivi ai fini di notifica, copie autentiche dei verbali di udienza per essere notificati, copie autentiche del ricorso ai fini della notifica.

MONDO PROFESSIONISTI

L'Oua al Cnf: Dobbiamo essere confratelli e non avversari in casa

Da Collesalvetti l'Organismo Unitario dell'avvocatura prosegue la campagna per il nuovo ordinamento forense

Prosegue da Collesalvetti la campagna dell'Oua per il nuovo ordinamento forense. Autonomia regolamentare della Cassa Forense rispetto al CSM e progetto presentato dal Ministro diverso da quello concordato. Sono questi i punti su cui Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario della Avvocatura, ha raccomandato l'attenzione dei presenti. Da de Tilla è poi arrivata la richiesta al CNF di reciprocità sulle rispettive presenze. "Noi siamo l'organo politico degli avvocati italiani – ha detto de Tilla – e come tali vogliamo un riconoscimento ufficiale. In Francia gli avvocati si chiamano tra loro "Confrères". E anche in Italia si deve arrivare a una situazione simile. Dobbiamo essere cioè confratelli e non avversari in casa". Dall'Assemblea dell'Oua sono poi arrivate varie proposte sui problemi attualmente sul tappeto e che interessano l'avvocatura. Tra queste togare i giudici tributari e guerra al filtro in Cassazione anche nel nuovo testo, che secondo de Tilla presenta ancora elementi di incostituzionalità. È stata poi chiesta la riduzione dei riti, una vecchia battaglia delle Camere civili rilanciata dal presidente dell'Unione delle Camere Civili, Toti Grimaudo e dal suo Vicepresidente Paolo Chersevani. Bocciatura quindi del tribunale della famiglia. Viene infine letta dal Vicepresidente ALP , Isabella Maria Stoppani, la dichiarazione di intenti proclamata a Bruxelles il 27.4.2009 per la nascita di ALPE, piattaforma europea.

ITALIA OGGI

Critiche anche dall'opposizione ma Ghedini, l'avvocato del premier, apre: interessati con prudenza

Pm eletti, Bossi va allo scontro

La proposta lanciata dal leader della Lega Umberto Bossi, di eleggere magistrati e pubblici ministeri direttamente dal popolo ha suscitato forti critiche sia da parte dell'opposizione che da parte dei rappresentanti della categoria dei magistrati.

L'idea del senatur, in realtà è nata come una battuta, dove Bossi ha suggerito l'ipotesi di eleggere per ogni regione d'Italia i propri magistrati tra le persone nate in quella stessa regione come avviene negli Stati Uniti o in Svizzera.

L'Anm per bocca del suo segretario Giuseppe Cascini ha bocciato in blocco la proposta della Lega: «Una disposizione che consenta di esercitare cariche pubbliche in un regione solo a persone nate nella stessa regione contrasta con tutti i principi fondamentali universalmente riconosciuti e quindi non potrebbe essere realizzato nemmeno con una modifica costituzionale».

Diversa invece l'opinione di Nicolò Ghedini deputato del Pdl e legale di Silvio Berlusconi: «La nostra è una posizione interessata ma prudente». Lo stesso Ghedini però mette le mani avanti perché «l'idea si prospetta interessante ma va coltivata con grande prudenza sia per la peculiarità che ha il nostro paese che per quanto riguarda la criminalità organizzata e quindi anche gli assetti costituzionali». Però ha precisato Ghedini, «abbiamo già discusso con la Lega all'interno del ddl sul codice di procedura penale, una riforma che ipotizza il pm elettivo per le udienze di fronte al giudice di pace». Secondo Federico Palomba dell'Idv e vicepresidente della commissione giustizia alla camera oltre ad «andare contro la costituzione» fare eleggere i magistrati dal popolo darebbe luogo ad una magistratura fortemente politicizzata» perché in Italia molti territori «risentono di una fortissima influenza di forme di criminalità organizzata». Il Pd invece tramite Donatella Ferranti, capogruppo dei democratici in commissione giustizia, attacca il governo e la sua maggioranza: «Dovrebbero proporre misure organiche per l'efficienza della Giustizia» mentre per Lanfranco Tenaglia ex magistrato e ministro ombra della giustizia durante l'era Veltroni «la proposta di eleggere i pubblici ministeri è stravagante e completamente inaccettabile».

Secondo Fabio Roia, membro togato dell'Unicost al Csm, avere dei magistrati su elezione popolare comporterebbe una «manifestazione del consenso e dunque una politicizzazione delle toghe all'eccesso ed è in contraddizione a ciò che questa parte politica ha sostenuto finora, contraria ad una magistratura politicizzata». Sulle dichiarazioni di Bossi di avere magistrati veneti, Roia ha sottolineato che «anche qui c'è una contraddizione, perché il magistrato «è espressione di identità nazionale e trovare magistrati legati a territorialità regionali sarebbe introdurre un sistema dirompente per l'applicazione della legge che deve trovare sempre dei riferimenti nazionali».

Rispondendo all'accusa dei parlamentari dell'opposizione Matteo Brigandì capogruppo della Lega ord in commissione giustizia a Montecitorio fa notare che «sono i magistrati, ovviamente solo quelli che fanno politica nel piccolo e nel grande, che in alcuni casi hanno ritenuto di poter essere al di sopra della Costituzione e quindi bisogna ricorrere ad un rimedio». L'unico metodo, secondo Brigandì, sarebbe appunto ridare il potere al popolo «perché non si può pensare ad una giustizia assolutamente controllata da nessuno». *Paolo Silvestrelli*

ITALIA OGGI

Carceri, un miliardo dai privati

Il sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo, al convegno di ItaliaOggi e di Dla Piper

Il governo ha varato il piano di edilizia carceraria ma per dargli gambe sarà necessario il contributo di fondi privati facendo ricorso a forme di partenariato pubblico privato. In particolare per costruirne ex novo una decina nei prossimi tre anni, così come stabilito dalle linee del piano, i privati dovranno investire all'incirca un miliardo. Risorse che potranno venire anche dalla possibilità di permutare di aree secondo quanto ha fatto sapere, ieri, il sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo, intervenendo alla seconda edizione dell' «Infrastructure Day», convegno sull' «Edilizia sanitaria, scolastica e penitenziaria. Le opere fredde fra realtà, vincoli e prospettive del mercato», organizzato da ItaliaOggi e dallo studio legale Dla Piper. È una prima ricognizione in tal senso è stata fatta, ha riferito, Caliendo, con l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, e Confindustria. Ma, il project finance sulle opere cosiddette fredde, come carceri, scuole, ospedali, che permette alle pubbliche amministrazioni di costruire opere pubbliche senza incidere sul patto di stabilità, è necessario un equo ritorno economico per gli investitori. Il problema dell'equity resta ancora cruciale dopo che, la parte normativa è stata corretta, di recente, anche se non completamente, per eliminare gli ostacoli maggiori in materia di contenzioso, autorizzazioni, ricorsi con sospensione dei lavori oltre che sul rischio di costruzione che viene trasferito ai privati, come ha illustrato Giorgia Romitelli partner di Dla Piper. Sul problema della quota dell'equity (azioni fornite dai promotori del project) è intervenuto Massimo Ponzellini, presidente di Impregilo ma anche neo presidente della Banca Popolare di Milano, proponendo l'ipotesi di lavoro di garanzie assicurative sulle opere da realizzare in project finance per incentivare l'equity. Oggi, ha spiegato Ponzellini, la quota di equity nelle operazioni di project finance è più pesante, salita com'è dall'iniziale 10-15% al 40%, (il rimanente, all'incirca il 60%, sceso dall'iniziale 80%, è il capitale di debito, obbligazioni ottenute da un pool di banche). E se fondi di investimento individuano la «necessità di coinvolgere investitori istituzionali come i fondi pensione, di lunga durata, come ha evidenziato Fabio Albano partner di Clessidra infrastrutture sgr, e le banche, come ha fatto capire chiaramente Marco Ruju, di Biis, gruppo Banca Intesa, che visti i tempi di crisi come gli attuali pensa anche agli enti parastatali, come l'Inps, ecco che diventa necessaria una sorta di garanzia assicurativa, ha ipotizzato Ponzellini, che come Impregilo sta lavorando alla modernizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per incentivarne la partecipazione. Questione rilevante che merita un approfondimento come ha sottolineato Federico Sutti, regional managing partner Dla Piper. Le opere fredde, ospedali, carceri, uffici, scuole, sono quelle per le quali la p.a. paga un canone per l'utilizzo della struttura e dei servizi che il concedente eroga, e «con una corretta gestione sono in grado di garantire il ritorno dell'investimento», ha sottolineato Duilio Allegrini condirettore generale Cofathec, non nascondendo, però, le difficoltà in Italia, per mancanza di regole, tempi certi e contenziosi. Il primato, nelle opere fredde, come gli ospedali, e nelle opere calde, come le autostrade (per le quali l'investitore recupera l'investimento attraverso i ricavi dei pedaggi per un determinato numero di anni di gestione stabilito dalla concessione pluridecennale), spetta al Veneto, in Italia, regione pilota che ha da poco inaugurato, a dicembre, il passante di Mestre, e prima ancora, un paio di anni fa il nuovo ospedale di Mestre realizzati in project finance. E che, secondo quanto ha illustrato il segretario regionale della sanità e sociale della regione, Giancarlo Ruscitti, sta lavorando alla costruzione di nuovi ospedali in project finance nei piccoli

centri e a una nuova sede dell'ospedale di Padova. Ma nel confronto con l'esperienza inglese, illustrata da Michael Davis, asset management director Catalyst Lend Lease Limited, che ha partecipato al primo project finance ospedaliero in Italia, a Brescia, l'Italia deve ancora molta strada. Secondo quanto ha specificato Davis le opere fredde, come ospedali, scuole, uffici, ripagano l'investimento dei privati attraverso la gestione dei servizi, siano essi le tecnologie diagnostiche nei moderni ospedali inglesi realizzati da Leand Lease, oppure le attività extra-scolastiche e i campus nel partenariato pubblico-privato, o le fonti di energie rinnovabili. Un terreno, questo dell'ammodernamento dell'edilizia scolastica, e il raggiungimento dell'efficienza energetica e del risparmio energetico con l'adozione di nuove tecnologie di illuminazione a basso consumo, che vede impegnata la provincia di Milano, secondo quanto ha specificato Giacomo Gatta, direttore centrale istruzione e edilizia della Provincia di Milano, in autofinanziamento e con i contributi della regione Lombardia. Ma anche su questo terreno, il governo ha stanziato 1,2 miliardi per l'ammodernamento dell'edilizia scolastica che, ha ammesso Gatta, è una cifra esigua distribuita sul territorio che rende il «ricorso alla finanza di progetto», ha sostenuto, «un passaggio obbligato», oltre che la ricerca di fondi Ue. *Simonetta Scarane*

IL SOLE 24 ORE

Pacchetto sicurezza. I poteri di accertamento della Procura nazionale estesi ai professionisti **Studi sotto pressione antimafia**

Nel mirino le infiltrazioni delle organizzazioni criminali

Per il ministro della Giustizia Angelino Alfano, che l'ha presentato ieri a Palermo, si tratta del «più grosso sistema di contrasto alla mafia dai tempi di Giovanni Falcone al ministero della Giustizia». Di sicuro il filone della lotta alla criminalità organizzata costituisce uno degli elementi che caratterizzano il disegno di legge sicurezza approvato la settimana scorsa con voto di fiducia dalla Camera e ora all'esame del Senato. L'intervento si gioca su un insieme di misure, sia di natura patrimoniale sia personale, spaziando dall'obbligo di denuncia alla revisione del trattamento carcerario. Ma il provvedimento amplia anche i poteri della Procura nazionale antimafia e dei prefetti. La prima potrà, per esempio, svolgere accertamenti e controlli nei confronti di tutti i soggetti compresi nella disciplina antiriciclaggio e, tra questi, in prima fila ci sono i professionisti. Nei confronti di dottori commercialisti, notai, avvocati, i Pm antimafia potranno effettuare tutte le verifiche necessarie all'accertamento di pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di stampo mafioso. Il prefetto, a sua volta, vede rafforzato il suo ruolo di prevenzione nel settore degli appalti, dove potrà disporre controlli e accessi diretti nei cantieri. Sempre al prefetto, fatta salva la competenza dell'agenzia del Demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, spetta poi un ruolo centrale nella procedura di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sequestrati alle organizzazioni criminali. Sul fronte degli appalti si rendono off limits le gare per quei soggetti che, pur essendo risultati vittime di concussione o estorsione aggravata, non risultano avere effettuato alcuna denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria. Svincolata poi da un giudizio di pericolosità sociale è la possibilità di applicare misure di prevenzione sia patrimoniale sia personale nei confronti di sospetti componenti di Cosa nostra. Quanto alla riforma del 41-bis, lo stesso Alfano dice di avere portato la disciplina del carcere duro sino al più ampio livello di compatibilità costituzionale. Un provvedimento che «più duro non poteva essere fatto». Ne costituiscono i cardini sia l'allungamento della durata iniziale portata da 2 a 4 anni, sia le successive proroghe, che potranno essere di numero indeterminato, tutte di durata pari a 2 anni, invece del precedente anno. I detenuti soggetti al regime del di-bis dovranno essere incarcerati in istituti specializzati, («collocati preferibilmente in aree insulari», il che ha alimentato aspettative di future riaperture dell'Asinara e di Pianosa), in maniera da azzerare il rischio di contatti con l'esterno. Per assicurare una giurisprudenza uniforme, la competenza a decidere sull'appello presentato nei confronti della decisione ministeriale di proroga è sempre affidata al tribunale di Roma. Nel Codice penale viene poi inserita una norma che punisce con la reclusione fino a 4 anni, con aggravante aggiuntiva per il pubblico ufficiale o per l'avvocato, chi permette a un detenuto soggetto al trattamento carcerario speciale di comunicare all'esterno. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

La tenaglia

Professionisti sotto controllo. Il disegno di legge con le misure sulla sicurezza prevede che la Procura nazionale antimafia potrà svolgere controlli e accertamenti sugli studi professionali soggetti alla normativa sul contrasto al riciclaggio con l'obiettivo di prevenire ed eliminare le infiltrazioni mafiose

Appalti trasparenti. Ripristinato l'obbligo di denuncia o meglio l'esclusione dalle gare per gli imprenditori che pur essendo risultati vittime di concussione o estorsione aggravata non hanno mai denunciato i fatti all'autorità giudiziaria

Misure cautelari più agevoli. Le misure di prevenzione patrimoniali e personali potranno essere applicate anche svincolate da un giudizio di pericolosità sociale

Estesa la durata. La riforma del 41-bis prevede che la durata iniziale sia raddoppiata: passerà infatti dagli attuali 2 a 4 anni; le proroghe successive, indeterminate nel numero, potranno arrivare sino a 2 anni al posto dell'anno attuale

Decisioni uniformi. Per garantire una giurisprudenza uniforme, l'appello sulla proroga decisa dal ministero della Giustizia, e quindi la valutazione sulla residua capacità del detenuto di conservare rapporti con (e associazioni cui ha aderito, sarà sempre di competenza del tribunale di Roma

Contatti impediti. Nel Codice penale viene inserita una specifica norma per sanzionare, con aggravante a carico di avvocati e pubblici ufficiali, chi ha permesso al detenuto di avere rapporti con l'esterno

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni. A meno di un mese dalla prima scadenza per il versamento il «corredo» non è ancora completo

Studi di settore, la lunga attesa

Manca il programma per determinare i ricavi con i correttivi anti-crisi

La mail parla chiaro: «Gerico non arriva. E noi non riusciamo a completare i bilanci e fare Unico. Se non succede qualcosa in fretta, qui non si adegua nessuno». E una voce dalla rete. Riassume le considerazioni che in questi giorni fanno contribuenti e professionisti. Gerico, il programma per la determinazione dei ricavi ai fini degli studi di settore, di tagliare il traguardo sembra proprio non volerne sapere. La situazione è complicata. Manca meno di un mese alla prima scadenza per il pagamento del saldo di Unico e del primo acconto fissata al 16 giugno e il decreto che darà copertura ai correttivi anti-crisi è da alcuni giorni alla firma del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Sono state, invece, diffuse le bozze dei modelli per i dati sugli studi di settore che riportano i righi per le indicazioni legate ai correttivi. Ma si tratta di bozze senza istruzioni che dovrebbero essere ufficializzate nei prossimi giorni. Infine sono comparse sul sito dell'agenzia delle Entrate le specifiche tecniche relative a Gerico. Manca ancora il programma applicativo, che però potrebbe aspettare, anch'esso, la firma del decreto ministeriale di approvazione dei correttivi. E che, per finire sul tavolo dei professionisti, richiedere comunque ancora qualche giorno di lavoro delle software house. Il ritardo, in realtà, dipende dalla necessità di adeguare il programma dopo l'esplosione della crisi economica, visto che l'applicativo ha dovuto fare i conti con l'inserimento di numerose voci di calcolo ulteriori (si veda la tabella accanto per un riepilogo dei dati richiesti attraverso i modelli di comunicazione). Inoltre Gerico fornirà un doppio risultato: la stima dei ricavi in una situazione di normalità e la correzione per gli effetti della crisi. Il 20 maggio è in cantiere un nuovo incontro della Società per gli studi di settore (Sose) con le associazioni di categoria, per illustrare gli effetti dei correttivi. Ma si tratta di un appuntamento che se non fosse ancora disponibile Gerico potrebbe essere ulteriormente rinviato. Il ritardo pesa sul lavoro dei professionisti e determina incertezza per contribuenti alle prese con conti difficili e disponibilità finanziarie ridotte. «La preoccupazione agli studi professionali si avverte — spiega Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili—. In realtà, bisognerebbe abbandonare il sistema delle scadenze fisse per stabilire che gli adempimenti si devono fare entro un termine (per esempio 90 giorni) a partire da quando tutti gli strumenti sono disponibili». «Il ritardo crea certamente difficoltà operative negli studi — sottolinea Pietro Panzetta, consigliere nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro con delega per la fiscalità —. E evidente che così facendo non si potrà rispettare la prima scadenza della prossima dichiarazione, per la quale sarà necessaria una proroga. Nè è possibile sempre richiedere ai professionisti sacrifici e corse contro il tempo, perché mancano gli strumenti operativi». Comincia, dunque, a farsi strada fra le categorie l'idea di chiedere uno slittamento dei termini o almeno che sia evitata, per i pagamenti entro i trenta giorni successivi, la maggiorazione dello 0,40 per cento. Tutte soluzioni già viste in passato. Tra le motivazioni del ritardo non sembra annoverabile l'avvicinarsi della tornata elettorale delle Europee, visto che il provvedimento è atteso dai contribuenti per lo sconto che inevitabilmente conterrà per effetto del riflettersi della crisi economica sui ricavi dei soggetti sottoposti agli studi. Certo è che il ritardo potrebbe anche indurre molti contribuenti a scegliere di non adeguarsi, proprio per la difficoltà di valutare gli effetti del programma sulla propria situazione. Sullo sfondo, al di là dei correttivi, quest'anno porterà anche una revisione della platea dei soggetti che sono sottoposti agli studi di settore. Entrano, infatti, a pieno titolo più contribuenti multiattività (cioè imprese che operano in più comparti del mercato): gli studi di settore serviranno per l'accertamento nei confronti anche dei contribuenti la cui attività secondaria pesa fino al 30% dei ricavi (si veda l'articolo riportato sotto). Questo mentre non saranno sottoposti agli studi i contribuenti (il numero resta ancora incerto) che hanno scelto di utilizzare il regime dei minimi. *Antonio Criscione Jean Marie Del Bo*

IL SOLE 24 ORE

Il debutto. Previsioni a regime per l'accertamento

Multiattività, il tetto arriva al 30%

Quest'anno entrano a regime le regole, ai fini degli studi di settore, per i soggetti "multiattività". Le regole sono state fissate dal Dm 11 febbraio 2008 e hanno avuto una fase transitoria con il modello Unico 2008. Il decreto ha stabilito che i soggetti che svolgono più attività d'impresa, delle quali almeno una soggetta agli studi di settore, devono annotare separatamente i ricavi delle stesse, con le modalità ritenute più idonee. Devono essere annotati separatamente i ricavi anche delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Per quanto concerne l'applicazione degli studi di settore, il decreto ha stabilito la regola secondo cui Gerico va utilizzato con riferimento all'attività per la quale i ricavi risultano prevalenti, se questa risulta soggetta agli studi. Ad esempio, in presenza di due attività: A — soggetta a studi con ricavi 8 — e B - soggetta a parametri, con ricavi 15 (su un totale di 100) — il contribuente deve applicare i tassi di Gerico in relazione all'attività A. Il Dm 11 febbraio ha fissato una regola di carattere transitorio per Unico 2008, disponendo che gli studi di settore non potessero essere utilizzati come metodo di accertamento (ma esclusivamente ai fini di eventuali controlli) per i soggetti che svolgono più attività quando i ricavi delle attività non prevalenti, non rientranti nello studio di settore principale, risultavano superiori al 20% dei ricavi complessivi. In tal caso, occorreva anche utilizzare il riquadro dei soggetti "multiattività" all'interno del modello degli studi. Da quest'anno, in relazione al periodo d'imposta 2008, le regole entrano invece a regime. Il decreto stabilisce che gli studi non possono trovare applicazione in sede di accertamento quando i ricavi delle attività secondarie, non rientranti nello studio principale, superano il 30% dei ricavi complessivi. In questa situazione occorre compilare il prospetto previsto per i soggetti "multiattività" anche nei modelli (ancora in bozza) degli studi per Unico 2009. In sostanza, il contribuente che nel 2008 ha conseguito da tre diverse attività ricavi complessivi di 100.000 euro così suddivisi:

- A, soggetta allo studio X, 60.000 euro
- B, soggetta allo studio Z, 20.000 euro
- C, soggetta a parametri, 20.000 euro

risulterà un soggetto "multiattività", con l'obbligo di utilizzare lo studio di settore X (per l'intera attività d'impresa esercitata) e di compilare il relativo modello, distinguendo i vari ricavi nella sezione riservata ai contribuenti "multiattività". Nei confronti del contribuente il risultato dello studio di settore relativo ad A non potrà però essere utilizzato ai fini dell'accertamento, visto che i ricavi delle attività non prevalenti (B e C) risultano superiori al 30% dei ricavi complessivi. Le risultanze dello studio potranno essere utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre ordinariamente a controllo. Va ricordato che per i soggetti "multiattività" non opera più la causa di esclusione in caso di inizio o cessazione di un'attività in corso d'anno. Occorre infatti considerare solo le regole stabilite dai Dm 11 febbraio 2008, a prescindere dal fatto che si abbia avuto inizio o cessazione per una delle diverse attività. *Dario Deotto*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Sistema giudiziario: ecco le nuove regole per la gestione dei registri informatici

Giustizia: ecco il nuovo sistema telematico per la gestione dei registri informatici. Lo prevede il decreto del 27 aprile scorso messo a punto dal ministero della Giustizia. Il provvedimento (qui leggibile come documento correlato) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 107 dell'11 maggio 2009.

Organizzazione. Il sistema telematico sarà organizzato su più livelli: nazionale, interdistrettuale, distrettuale e locale. Nella prima categoria rientreranno gli uffici dell'Amministrazione centrale, la Cassazione, la Procura generale presso la Suprema corte, il Tribunale superiore delle Acque pubbliche e la Direzione nazionale antimafia. Il livello interdistrettuale è costituito, invece, dagli uffici di più distretti di Corte di appello. Nella terza stratificazione rientrano, poi, gli uffici della sede di distretto di Corte di appello. Il livello locale, infine, è costituito dagli uffici periferici del distretto di Corte di appello.

Accesso. Gli utenti potranno accedere ai registri attraverso l'autenticazione (*username* e *password*) e ciascuno avrà privilegi differenti per visualizzare le informazioni, a seconda delle competenze attribuite. (*cri.cap*)

DIRITTO E GIUSTIZIA

(Ministero della Giustizia, decreto 27 aprile 2009, «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»)

Decreto 27 aprile 2009

Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.
Pubblicato in GU n. 107 dell'11 maggio 2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria»;

Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 concernente: «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128;

Visto il parere reso dal Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 maggio 2008;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia, come previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.

2. Per le modalità di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale».
3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato al presente decreto.

Allegato ex art. 1

REGOLE PROCEDURALI PER LA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATIZZATI DEGLI UFFICI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Sistema informativo: l'insieme delle risorse umane, delle regole organizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e della documentazione (sia in formato cartaceo sia elettronico) che, nel loro complesso, consentono qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti il trattamento dei dati e delle informazioni anche personali relativi alla tenuta dei registri connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dalla Amministrazione della giustizia.
- b) Sistema informatico: la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica e, per estensione, le sale server ovvero i locali attrezzati che ospitano i sistemi server.
- c) Risorse informatiche: hardware, software, apparati di rete e cablaggi, sale server.
- d) Servizi informatici: le risorse informatiche e i servizi per loro tramite forniti, sia di natura applicativa sia sistemistica.
- e) Amministrazione: il Ministero della giustizia.
- f) D.G.S.I.A.: la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia.
- g) Responsabile S.I.A.: il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale direttore generale della D.G.S.I.A.
- h) C.I.S.I.A.: Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati, articolazione territoriale della D.G.S.I.A., come prevista dal D.M. 18 dicembre 2001 e successive modifiche.
- i) Dirigente informatico: il dirigente amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e preposto alla direzione di un C.I.S.I.A o di un ufficio della D.G.S.I.A..
- j) ADSI: l'amministratore dei servizi informatici.
- k) Fornitore qualificato: il fornitore ricompreso negli elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- l) Struttura per la sicurezza del distretto: organizzazione per la sicurezza informatica degli uffici giudiziari del distretto.

Art. 2

Requisiti del sistema informatico

1. Il sistema informatico soddisfa i seguenti requisiti:

- a) disponibilità: i dati sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili in modo da assicurarne l'uso interno e la fruizione, anche in caso di eventi interruttivi del funzionamento dei sistemi, compatibilmente con i livelli di servizio prestabiliti.
- b) integrità: i dati sono trattati in modo da assicurarne precisione, completezza e inalterabilità.
- c) autenticità: la provenienza dei dati è garantita e asseverata.
- d) controllo degli accessi fisici e logici: le informazioni possono essere fruite solo ed esclusivamente dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.

Art. 3

Organizzazione del sistema informatico

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato a livello nazionale, interdistrettuale, distrettuale e locale.
2. Il livello nazionale è costituito dalle componenti relative agli uffici dell'Amministrazione centrale, della Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Direzione Nazionale Antimafia e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni o centralizzati.
3. Il livello interdistrettuale è costituito dalle componenti relative agli uffici di più distretti di Corte di Appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti di uffici di più distretti.
4. Il livello distrettuale è costituito dalle componenti relative agli uffici della sede di distretto di Corte di Appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti distrettuale e locale.
5. Il livello locale è costituito dalle componenti relative agli uffici periferici del distretto di Corte di Appello.
6. Le strutture elaborative serventi sono allocate in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.
7. Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul portale internet dell'Amministrazione.

Art. 4

Amministratore dei servizi informatici

1. L'amministratore dei servizi informatici (ADSI) assicura la conduzione operativa di specifiche componenti del sistema informatico, effettuando, anche mediante accesso remoto, tutte le operazioni necessarie a garantire i requisiti di cui all'art. 2.
2. Un coordinatore degli ADSI viene nominato qualora vi sia la necessità che più amministratori operino su componenti identiche o affini del sistema informatico.
3. È in ogni caso prevista la nomina di un coordinatore degli ADSI per ciascuna delle sale server nazionali, interdistrettuali e distrettuali.
4. Il Responsabile S.I.A., su proposta del dirigente informatico competente per territorio o per settore, designa i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 individuandoli fra gli esperti informatici dell'Amministrazione ovvero, se non sono disponibili tali risorse, ricorrendo a personale esterno qualificato.
5. L'amministratore dei servizi informatici, se nominato responsabile del trattamento da parte dei titolari delle banche dati, pone in essere le iniziative necessarie per il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla tenuta informatizzata dei registri, anche alla luce delle direttive concordemente emanate dai titolari delle banche dati.
6. In ogni caso, l'amministratore dei servizi informatici garantisce che il capo dell'ufficio giudiziario, o un suo delegato, possa accedere alla infrastruttura logistica condivisa per verificare il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla tenuta informatizzata dei registri.

Art. 5

Identificazione delle componenti del sistema informatico

1. La D.G.S.I.A. produce e mantiene aggiornato un dettagliato inventario di tutti gli elementi facenti parte del sistema informatico.
2. La D.G.S.I.A. definisce la struttura dell'inventario ed i criteri di accesso e conservazione delle informazioni in esso contenute.
3. L'amministratore dei servizi informatici predispone un dettagliato inventario delle componenti del sistema informatico di sua competenza secondo la struttura di cui al comma 2 e lo mantiene aggiornato ogni qualvolta si verifica una variazione.
4. L'inventario di cui al comma 1 è reso disponibile a tutti gli uffici interessati.

Art. 6

Piano di distribuzione delle risorse informatiche

1. L'amministratore dei servizi informatici redige il piano delle risorse informatiche da dedicare all'erogazione dei servizi messi a disposizione degli uffici e lo trasmette al dirigente informatico competente ed agli uffici interessati.
2. La D.G.S.I.A. pianifica la destinazione delle risorse che compongono il sistema informatico in coerenza con i servizi che devono essere erogati, tenendo conto dei piani di cui al comma 1.

Art. 7

Gestione della sicurezza del sistema informativo

1. Il Responsabile S.I.A. predispose il documento programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle componenti del sistema informatico dell'Amministrazione, che sono centralmente gestite e controllate.
2. Gli uffici, con la collaborazione tecnica del CISIA competente, predispongono il documento programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativamente al sistema informativo di propria competenza e lo rendono disponibile al Responsabile S.I.A..
3. Per le infrastrutture logistiche comuni il piano è predisposto in modo condiviso dagli uffici.
4. La vigilanza sulla applicazione dei documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è esercitata dal Responsabile S.I.A., o da suoi delegati, che segnala eventuali difformità comportamentali ai capi degli uffici ed adotta, in caso di urgenza, le misure e i provvedimenti necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informatico.

Art. 8

Politica di gestione degli accessi

1. Ogni utente, preliminarmente all'accesso alle risorse del sistema informatico, è identificato tramite procedura di autenticazione, definita e gestita dal Responsabile S.I.A..
2. Il Responsabile S.I.A. individua ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, la procedura di autenticazione. L'autenticazione prevede, come misura minima per l'identificazione, la conoscenza di una coppia di informazioni (username e password), secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni utente ottiene, tramite la procedura di autorizzazione, uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo, denominato profilo di autorizzazione, rispetto alle risorse del sistema informatico.
4. A ciascun insieme omogeneo di utenti è associato un solo profilo; a ciascun utente può essere assegnato uno o più profili.
5. Ogni profilo è definito in modo tale da assegnare a ciascun utente solo ed esclusivamente i privilegi strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.
6. La struttura per la sicurezza del distretto individua i referenti degli uffici per l'assegnazione agli utenti dei profili relativi al trattamento dei dati.
7. Il Responsabile S.I.A., o suoi delegati, assegna agli amministratori dei servizi informatici uno o più profili volti alla conduzione, anche remota, dei sistemi e delle postazioni di lavoro e ne da comunicazione agli uffici interessati.

Art. 9

Salvataggio e conservazione dei dati

1. Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, le politiche e le procedure per il salvataggio (backup) e per il recupero (recovery) dei dati.

2. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, la frequenza del salvataggio dei dati avviene con cadenza almeno giornaliera.
3. Le procedure di backup consentono di conservare i dati secondo le regole tecniche emanate ai sensi degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le procedure di backup consentono di effettuare, con frequenza almeno triennale, una copia storica dei dati, che dovrà essere conservata secondo le modalità di cui al comma 3. Eseguita tale operazione, dal registro in uso possono essere eliminati i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
5. Il sistema di consultazione della copia storica dei dati ne garantisce la leggibilità nel tempo e l'autenticità, secondo le regole tecniche emanate ai sensi degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 10

Monitoraggio del sistema

1. Le attività relative all'utilizzo e alla gestione del sistema informatico, anche da remoto, sono sottoposte ad un processo continuo di controllo e verifica della loro corretta e completa esecuzione. Il processo di controllo e verifica si attua anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo a livello di sistema, di database management system, di applicativo e di postazione di lavoro.
2. Il sistema informatico prevede, a garanzia della autenticità e della integrità dei dati e come misura minima di monitoraggio, la registrazione di tutti gli accessi, anche di carattere tecnico, ivi compresi quelli non riusciti o falliti, e di tutte le operazioni effettuate sui dati.
3. La D.G.S.I.A. si dota degli strumenti di monitoraggio di cui al comma 1 per consentire al personale tecnico di svolgere le opportune verifiche. La D.G.S.I.A. è responsabile delle attività di cui al comma 1 e vigila sullo svolgimento delle stesse, anche se affidate a personale esterno specificamente individuato.
4. Le registrazioni dei log delle attività di cui al comma 1 devono essere trascritte con cadenza almeno settimanale su supporti non riscrivibili da conservare unitamente ai backup.
5. La struttura per la sicurezza del distretto, i titolari ed i responsabili per il trattamento dei dati hanno facoltà di esaminare, nell'ambito delle rispettive competenze, le registrazioni di cui al comma 4.

Art. 11

Infrastruttura logistica

1. Il Responsabile S.I.A. predispone, con proprio decreto, le linee guida per l'allestimento dei locali adibiti a sale server.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono almeno le indicazioni relative alla localizzazione e predisposizione tecnologica delle sale server, alle procedure per l'accesso alle sale server ed alle procedure per la conservazione fisica dei supporti di backup.
3. Il Responsabile S.I.A., se non vi è disponibilità di locali di proprietà o messi a disposizione dell'Amministrazione giudiziaria, ha facoltà di utilizzare sale server di fornitori qualificati che rispondono alle linee guida di cui al comma 1.
4. Il dirigente informatico è responsabile della gestione delle sale server nel territorio o settore di sua competenza. Egli può delegare alcune di tali attività ad un ADSI.
5. Il dirigente informatico, o persona dallo stesso delegata, partecipa alle riunioni della Commissione di manutenzione di cui alla Legge 24 aprile 1941, n. 392. nel territorio assegnato alla sua competenza.

Art. 12

Software

1. È consentito installare ed utilizzare unicamente il software preventivamente approvato dal Responsabile S.I.A. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.
2. L'elenco dei software nazionali con le relative funzionalità fornite è pubblicato sul sito dell'Amministrazione.

3. Non è consentito utilizzare o sperimentare software, in deroga a quanto previsto al comma 1, salvo specifica autorizzazione del Responsabile S.I.A..
4. Il software è installato esclusivamente a partire da supporti fisici originali, ovvero per i quali sia nota e sicura la provenienza.
5. Il software e la relativa documentazione, realizzati per conto della D.G.S.I.A., sono prodotti in maniera conforme alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art.13

Dati in formato elettronico

1. L'accesso ai dati da parte degli utenti avviene esclusivamente per il tramite del software di cui all'articolo 12.
2. Tutte le operazioni di manutenzione effettuate sui dati sono soggette ad autorizzazione e registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 10.
3. Il dirigente o responsabile dell'ufficio è responsabile della qualità dei dati e ne verifica periodicamente, anche attraverso il personale dell'ufficio all'uopo incaricato ed anche utilizzando strumenti automatici, correttezza ed aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative.
4. Il dirigente o responsabile dell'ufficio può nominare uno o più delegati per le attività di controllo sui dati di propria competenza.
5. La delega di cui al comma precedente è attribuita al personale dell'ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 3, di altro ufficio.

Art. 14

Applicativi per la tenuta dei registri

1. L'applicativo è accompagnato da apposita documentazione di utilizzo, costituita da un manuale di amministrazione ed un manuale di utilizzo, disponibile sia in forma cartacea che in forma elettronica.
2. Il Responsabile S.I.A. predisponde, con proprio decreto, le linee guida per la redazione della documentazione di cui al comma precedente.

Art. 15

Disposizioni per la salvaguardia dei dati

1. Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, la politica della sicurezza dei sistemi informatici della giustizia.
2. Il Responsabile S.I.A. adotta, con il decreto di cui al comma 1 o con successivo provvedimento, le linee guida relative, fra l'altro, a:
 - a) modalità di gestione delle utenze;
 - b) modalità di comportamento delle utenze agli effetti della sicurezza informatica;
 - c) controllo fisico e logico degli accessi ai sistemi informatici;
 - d) politiche, modalità esecutive e strumenti per la salvaguardia dei dati (backup, disaster recovery, ecc.);
 - e) politiche e modalità esecutive per la conservazione e la riproduzione dei supporti fisici dei dati;
 - f) gestione dei sistemi di protezione dagli attacchi informatici (antivirus, antispam, firewall, IDS, IPS, ecc);
 - g) modalità e strumenti di supporto per il controllo e il monitoraggio della sicurezza informatica;
 - h) procedure di verifica e controllo dei livelli di sicurezza informatica;
 - i) politiche per la formazione degli utenti in tema di sicurezza informatica.